

N. 02170/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06192/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6192 del 2013, proposto da:
Lepsa Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Ielo e Mariangela Di Giandomenico, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonelli Errede Pappalardo in Roma, via Salaria, 259;

contro

Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Società organismi di attestazione Euro-Soa Spa;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Eredi di Tabuani Geom. Alberto Srl, Celsi srl, Socore Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Domenico Ielo e Mariangela Di Giandomenico, con domicilio eletto presso lo Studio Bonelli Erede Pappalardo in Roma, via Salaria n.259;

per l'annullamento, previa sospensione,

- della nota di Euro-SOA datata 19 aprile 2013 comunicata alla Soc. LEPSA in data 22 aprile 2013, avente ad oggetto “Attestazione SOA – Contratto n. 0213009/RM in data 04/02/2013”, nella parte in cui nega il rilascio dell'attestazione per le categorie OG2 e OS25 “in quanto non è stata riscontrata la presenza dell'idonea direzione tecnica, di cui all'art. 248 comma 5 d.p.r. 207/10, in applicazione di quanto disposto dal comunicato dell'AVCP n. 74/2012 che esclude l'estensione alle predette categorie della deroga prevista dall'art. 357 co. 23 dpr 207/10”;

- in parte qua del Comunicato dell'Avcp n. 74/2012, richiamato nella nota di Euro-SOA, recante “Criteri da seguire nell'esercizio dell'attività di attestazione per la valutazione dei requisiti per la dimostrazione dell'idonea Direzione Tecnica delle imprese alla luce delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 207/2010”;

- in subordine e per quanto occorre possa, in parte qua dell'art. 248, comma 5 del Dpr n. 207/2010;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la relativa documentazione;

Visti gli interventi "ad adiuvandum" di Eredi di Tabuani Geom. Alberto Srl, Celsi srl, Socore Srl, con la relativa documentazione,

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2014 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 22 giugno 2013 e depositato il successivo 28 giugno, la Lepsa srl chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe che avevano portato al diniego di rilascio dell'attestazione SOA per le categorie OG2 e OS25 in applicazione di quanto disposto dal Comunicato dell'AVCP n. 74/12 – pure impugnato "in parte qua" – che escludeva l'estensione alle predette categorie delle deroga prevista dall'art. 357, comma 23, dpr n. 207/10.

La ricorrente premetteva di essere stata fondata nel 1974, di operare nel settore dei beni culturali e in particolare proprio nelle categorie per cui era stato opposto il diniego al rilascio della relativa

attestazione SOA, di essere regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Costruttori, di avere particolare esperienza nel settore con la direzione tecnica del suo amministratore unico, anche suo fondatore, di avere eseguito numerosi interventi prestigiosi in siti italiani ed esteri.

Avendo stipulato con la società Euro-Soa apposito contratto di attestazione ai sensi dell'art. 76, comma 2, dpr n. 207/10, la ricorrente riceveva nell'aprile 2013 una comunicazione per la quale la verifica si era conclusa in senso solo parzialmente favorevole e limitato alle categorie OS2-A e OS21 mentre per quelle di interesse, OG2 e OS25, non era stato possibile il rilascio in base al richiamo a quanto disposto dalla su ricordata delibera dell'AVCP.

La società ricorrente, quindi, lamentava in sintesi quanto segue.

“Violazione e falsa applicazione degli articoli 357, comma 23, 87 e 248, comma 5 del dpr 207/2010 (Regolamento) – violazione e falsa applicazione dell'art. 202, comma 4 del Codice – irragionevolezza ed illogicità manifeste – contraddittorietà tra provvedimenti – violazione del legittimo affidamento – disparità di trattamento – sproporzione – violazione degli articoli 41 e 4 della Costituzione – violazione del principio della concorrenza”

La ricorrente ricostruiva il quadro normativo di riferimento in ordine alla disciplina delle condizioni necessarie a dimostrare il requisito della adeguata idoneità tecnica ai fini della qualificazione SOA nel determinato settore dei beni culturali, ricordando la previgente norma di cui all'art. 26, comma 7, dpr n. 34/2000, la norma generale di cui all'art. 248, comma 5, del sopravvenuto dpr n. 207/10 e quella transitoria di cui all'art. 357, comma 23, del medesimo Regolamento del 2010 il quale, derogando ai requisiti del Direttore tecnico previsti dall'art. 87, stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore

del dpr n. 34/2000 svolgevano le funzioni di direttore tecnico possono conservare l'incarico presso la stessa impresa. La stessa AVCP, con nota pubblicata in G.U. il 6 agosto 2011, aveva affermato l'applicabilità di tale deroga anche alla qualificazione relativa ai beni culturali, consentendo per il rilascio della relativa attestazione la mera acquisizione del certificato di iscrizione all'A.N.C. che attestava la sussistenza del requisito al momento dell'entrata in vigore del dpr n. 34/2000, come per il direttore tecnico dell'impresa ricorrente, e rimarcando quanto già in precedenza deliberato dalla medesima Autorità con determina n. 56/2000. Ciò al logico fine di evitare discontinuità dell'attività imprenditoriale e di tutelare i direttori tecnici che al momento dell'entrata in vigore del dpr n. 34/2000 non erano in possesso del titolo specifico di studio richiesto e previsto ancora dalle norme generali su richiamate.

La ricorrente, quindi, censurava la perentoria e inaspettata decisione dell'AVCP di mutare radicalmente, a solo un anno di distanza, le sue conclusioni in argomento, laddove richiedeva invece per le categorie OG2 e OS25 il possesso in capo al direttore tecnico del titolo di studio prescritto (laurea in conservazione dei beni culturali o in architettura per OG2 e specializzazione in archeologia ovvero dottorato di ricerca in archeologia per OS25).

Tale interpretazione era però errata - ad opinione della ricorrente - dato che l'art. 248, comma 5, fa salvi i commi da 3 a 7 dell'art. 87, laddove l'art.87 non contiene un comma 7, dato che la relativa norma (contenuta nel previgente art. 26 dpr n. 34/2000) è invece stata riportata nel comma 23 dell'art. 357 contenente la su richiamata deroga.

In realtà, l'interpretazione più logica era quella manifestata nel 2011 dalla stessa AVCP perché tutelava sia la necessità di affidare l'incarico di direttore tecnico a soggetti qualificati nei titoli di studio sia quella di assicurare la continuità imprenditoriale a soggetti da tempo presenti e qualificati sul mercato, secondo anche la funzione specifica riconosciuta all'iscrizione all'A.N.C. dall'art. 79, comma 14, e dall'art. 87, comma 4, del medesimo Regolamento ai fini della dimostrazione di adeguata idoneità tecnica nel settore.

L'irragionevolezza della nuova interpretazione dell'AVCP era poi evidenziata anche in relazione all'art. 202, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici che consente di affidare la direzione tecnica delle stazioni appaltanti a soggetti in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

Ne derivava, quindi, per la ricorrente, un evidente profilo di contraddittorietà e la violazione del principio del legittimo affidamento sulla base dell'interpretazione assunta nel 2011 dalla stessa AVCP nonché la violazione degli artt. 4 e 41 della Costituzione nei confronti delle realtà imprenditoriali esistenti nel settore e delle esigenze specifiche sussistenti in esso, incidendo irragionevolmente anche sul profilo della concorrenza.

“In subordine – Illegittimità in parte qua dell'art. 248, comma 5 del Regolamento nella denegata ipotesi in cui si interpreti nel senso che per le categorie OG2 e OS25 non si applichi la deroga prevista dall'art. 357, co. 23 cit. – Illogicità ed irragionevolezza – contraddittorietà – disparità di trattamento – sproporzione – violazione e falsa applicazione degli artt. 201, comma 2 e 202, comma 4 del Codice”.

In via subordinata, la ricorrente riprendeva le argomentazioni sopra sintetizzate, evidenziando l'illegittimità della disposizione di cui

all'art. 248 cit. se interpretata nel senso ultimo dall'AVCP, in relazione alle norme primarie, non comprendendosi inoltre per quale ragione l'esperienza maturata possa valere solo per le – pur specialistiche - categorie OS2-A e OS2-B relative al restauro specialistico e per cui era stata rilasciata l'attestazione relativa e non per le restanti categorie dove l'esperienza assumerebbe carattere ancor più rilevante, anche in relazione alla previsione di cui all'art. 201 del Codice dei Contratti pubblici.

Si costituivano le Amministrazioni in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Proponevano rituale intervento “ad adiuvandum” le tre imprese pure in epigrafe indicate, palesando il proprio interesse, trovandosi nelle medesime condizioni della ricorrente relativamente ai direttori tecnici che svolgevano la funzione già all'entrata in vigore del dpr n. 3472000 e al fine di continuare a mantenere l'attestazione per le categorie di lavori sopra indicate.

Alla camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, su istanza di parte, era disposto rinvio al merito.

In prossimità della pubblica udienza, le Amministrazioni costituite depositavano una memoria in cui evidenziavano le ragioni per la reiezione del ricorso. Analogamente parte ricorrente depositava una memoria di replica a sostegno ulteriore delle proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2014 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, vertendo la fattispecie su questione interpretativa di norme, ritiene utile riportare quelle inerenti alla questione in esame.

L'art. 248, comma 5, del dpr n. 279/2010 prevede: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice".

A sua volta, l'art. 87, comma 2, ivi richiamato prevede: "I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione".

L'art. 87 cit., in effetti, non possiede un settimo comma, limitandosi il medesimo al sesto comma e occupandosi i commi 1, 3, 4, 5 e 6 di descrivere la qualifica della direzione tecnica (comma 1), delle incompatibilità (comma 3), del collegamento con la qualificazione (comma 4), delle conseguenze della mancata sostituzione (comma 5),

dell'obbligo di comunicazione della variazione della direzione tecnica (comma 6).

L'art. 357, comma 23, del Regolamento n. 207/10 prevede a sua volta che: “In relazione all'articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa”.

L'art. 26, comma 7, dell'abrogato dpr n. 34/2000, a sua volta prevedeva che “In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa”.

Ora, non vi è chi non vede – come osservato dalla ricorrente – la sussistenza di un difetto di coordinamento normativo, in quanto l'art. 248, comma 5, Reg. cit. tiene ferme le disposizioni di cui all'art. 87, richiamandone i commi da 3 a 7, laddove il comma 7 non esiste.

L'AVCP, nel comunicato n. 74/12, sostiene che l'art. 357, comma 23, dpr n. 270/10 deroga alla previsione dell'art. 87, comma 2 (che aveva sostituito l'art. 26, comma 2, dpr n. 34/2000) ma che la previsione dell'art. 248, comma 5, che disciplina proprio la direzione tecnica per le categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25, fa espresso richiamo all'art. 87, commi 1 e da 3 a 7, espungendo il comma 2, oggetto della deroga di cui all'art. 357, comma 23. Ciò starebbe a significare – “a chiarimento” del precedente documento pubblicato il 6 agosto 2011 (più volte richiamato dalla ricorrente) che “nell'esigenza di assicurare il possesso di effettivi requisiti di idoneità tecnico-operativa...gli operatori economici devono dimostrare il

possesso del requisito di idonea direzione tecnica, in caso di rilascio di nuova attestazione o il mantenimento del medesimo requisito, in caso di verifica triennale o di variazione dell'attestazione che comporti la rivalutazione dell'idonea direzione tecnica, mediante presentazione dell'idoneo titolo di studio prescritto, posseduto dal proprio direttore tecnico”.

Il Collegio in primo luogo osserva che le conclusioni dell'Autorità, più che “a chiarimento” del precedente documento del 2011, si pongono in contrasto con la precedente interpretazione, in quanto in quella sede la medesima Autorità aveva specificato che se pur l'art. 87 cit. rimandava ai commi 1 e da 3) a 7), “...in realtà il comma 7 non è stato inserito nell'art. 87, in quanto il suo contenuto è stato trasposto nell'art. 357, comma 23 che consente alle imprese di affidare la direzione tecnica a soggetti privi di idonei titoli di studio ma già qualificati come DT precedentemente all'entrata in vigore del DPR 34/2000”.

Ora invece l'AVCP precisa che l'espunzione del comma 2 dell'art. 87 da parte dell'art. 248 cit. equivarrebbe all'espunzione della deroga contenuta nell'art. 357, comma 23.

Quindi dapprima l'AVCP riteneva che il mancato inserimento del comma 7 cit. era sostanzialmente dovuto alla trasposizione del medesimo nell'art. 357, comma 23, con conseguente inutilità di un inserimento laddove era presente una norma esplicita che confermava il relativo assunto, mentre successivamente la stessa AVCP sostiene ora che il mancato richiamo nel “fermo restando” al comma 2 avrebbe posto l'inapplicabilità della deroga di cui all'art. 357 cit.

Il Collegio ritiene che, a fronte di tale non limpido contesto normativo, l'Autorità, proprio perché in presenza di un drastico cambio di interpretazione (e conseguente generale applicazione da parte dei soggetti tenuti, quali le società di attestazione), avrebbe dovuto meglio approfondire l'indagine e soprattutto motivare più diffusamente in ordine all'iniziativa intrapresa a solo un anno di distanza circa dalla prima interpretazione di cui al ricordato documento pubblicato nell'agosto 2011.

L'Autorità avrebbe dovuto approfondire sulle ragioni del richiamo al "comma 7" dell'art. 87 presente nell'art. 248, comma 5, cit. pur in assenza di tale comma nel testo legislativo vigente e chiedersi – con conseguente diffusa motivazione – se – come crede il Collegio in relazione a quanto dedotto dalla ricorrente – era da preferire in realtà, come fatto nel 2011, l'interpretazione "sostanzialistica" su quella meramente letterale.

Il Collegio, in definitiva, concorda con quanto osservato dalla ricorrente anche nella sua memoria di replica per l'udienza pubblica, laddove è evidenziato che il comma 7 del precedente art. 26 dpr 34/2000 si riferiva a tutte le categorie di lavori, consentendo, con l'introduzione del sistema di qualificazione tramite attestazioni SOA rispetto al precedente sistema fondato sull'Albo nazionale dei costruttori, ai direttori tecnici già qualificati e con un bagaglio di esperienza consistente di mantenere l'incarico presso l'impresa di riferimento, anche se lo stesso art. 26, al comma 3, prevedeva già per il settore tecnico dei lavori sul patrimonio culturale e artistico il conseguimento di determinati titoli di studio.

Né è revocabile in dubbio che la tutela dei beni culturali e archeologici, nell'anno 2000, fosse ugualmente oggetto di particolare

attenzione da parte del legislatore che – evidentemente – poneva pari dignità di considerazione in relazione all'esperienza maturata nel settore da soggetti comunque iscritti al suddetto Albo, istituito presso il competente Dicastero, che operavano sulla base di certificazioni di regolare esecuzione rilasciati delle Soprintendenze, organi tecnici particolarmente qualificati.

La coerenza del sistema – che non si vede (perché non espresso dall'AVCP nel comunicato n. 74/12 impugnato) per quale ragione debba essere repentinamente rivalutata – era quella tesa a garantire la continuità dell'impostazione normativa al passaggio dal sistema “a certificazione” all'altro “ad attestazione” (SOA), senza che la tutela dei beni culturali subisse alcuna lesione e consentendo – di pari grado – anche una tutela alle imprese del settore che si avvalevano e si avvalgono ancora di direttori tecnici di provata e incontestata esperienza nell'esecuzione di opere specifiche.

Al Collegio, quindi, appare più consona ad una interpretazione sostanziale - che già la stessa Autorità aveva individuato l'anno precedente - quella che vede il disposto dell'art. 248, comma 5, cit., laddove fa riferimento al “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7”, non contenente un mero “refuso” nel richiamare il comma 7 in realtà inesistente ma insistente nel richiamare la necessità di una deroga, prima prevista al comma 7 dell'art. 26 dpr n. 34/2000 e poi richiamata nella sostanza dall'art. 357, comma 23, del medesimo regolamento.

Anche per le funzioni di indirizzo nell'applicazione e nell'interpretazione delle norme di settore riconosciute all'AVCP dallo stesso art. 6 d.lgs. n. 163/06, quindi, l'Autorità avrebbe dovuto autonomamente approfondire gli aspetti sopra evidenziati,

specificando quale lesione alla tutela dei beni culturali ne derivava in concreto dall'interpretazione invece in precedenza fornita e, pur nella considerazione di quanto espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, soffermandosi anche sull'interesse delle imprese di settore che da anni si avvalgono di direttori tecnici di provata esperienza, esperienza che lo stesso legislatore aveva mostrato di tenere nella massima considerazione proprio nello specifico settore, come dimostrato dai più volte richiamati art. 26, comma 7, dpr n. 34/2000 e art 357, comma 23, dpr 207/10.

In sostanza, non si rileva dal contenuto del comunicato impugnato, se è stata operata un'approfondita analisi di bilanciamento degli interessi che imponeva un'interpretazione di legge diametralmente opposta a quella sostenuta l'anno precedente, anche in considerazione dell'affidamento sulla medesima che le imprese di settore avevano riposto appena nel 2011.

Sotto tale profilo, quindi, non appaiono decisive in senso contrario le difese dell'Autorità nel presente giudizio, che richiamano il parere reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 2 gennaio 2012, fondato a sua volta sull'interpretazione meramente letterale sopra evidenziata, dato che autonomamente l'Autorità avrebbe dovuto valutare i profili finora evidenziati anche in relazione alla sua precedente interpretazione. Il richiamare il suddetto parere, laddove il Dicastero ha ritenuto l'insussistenza, in concreto, di problemi apprezzabili in ordine al possibile impatto negativo della nuova disciplina in termini di sostenibilità economica per le imprese e la tutela del mercato, in considerazione sia della vastità degli ambiti professionali individuati che dell'elevato numero di professionisti qualificati per ricoprire gli incarichi in argomento, non appare

sufficiente sia perché non considera che lo stesso legislatore aveva previsto espresse deroghe proprio a sostegno del profilo legato all'esperienza nel settore sia perché l'affermazione appare generica e non fondata su elementi oggettivi che la stessa Autorità di settore avrebbe dovuto esaminare, considerare ed illustrare nell'ambito del profilo legato alla sostenibilità economica delle imprese di settore e alla relativa tutela del mercato e della concorrenza.

A ciò si aggiunga anche la funzione specifica ancora riconosciuta all'iscrizione all'A.N.C. dall'art. 79, comma 14, e dall'art. 87, comma 4, del medesimo Regolamento ai fini della dimostrazione di adeguata idoneità tecnica nel settore.

Non rilevano quindi sul punto neanche le osservazioni legate al riconoscimento di un lasso di tempo alle imprese per conformarsi alla "nuova" interpretazione di cui al Comunicato n. 74/12, in quanto i "nuovi" requisiti si impongono già in caso di verifica triennale e/o di rivalutazione dell'idoneità tecnica in questione, come emerge dal successivo Comunicato n. 75/12 richiamato dalla ricorrente.

In sostanza, il Comunicato impugnato non fa emergere l'attività istruttoria autonomamente svolta dall'AVCP nel mutare l'interpretazione sulla normativa richiamata né fa comprendere come sia stata valutato il necessario bilanciamento di interessi e come l'interpretazione del 2011 avrebbe portato a distorsioni tali da imporre un drastico mutamento come quello effettuato, anche in considerazione dell'affidamento per le imprese del settore, spesso di piccole dimensioni, in ordine alla propria composizione.

Per quanto dedotto, quindi, il primo motivo di ricorso si palesa fondato, con conseguente assorbimento di quanto dedotto, comunque in via subordinata, con il secondo.

Il ricorso deve quindi trovare accoglimento, con conseguente annullamento del Comunicato n. 7472012, nella parte in cui si occupa delle categorie di qualificazione afferenti lavorazioni riguardanti beni del patrimonio culturale, e della nota di Euro-SOA del 19 aprile 2013 nella parte in cui nega il rilascio dell'attestazione per le categorie OG2 e OS25, salvi ulteriori provvedimenti dell'AVCP.

Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi per la novità della fattispecie, tranne quanto riguarda il contributo unificato che deve essere posto a carico dell'Autorità soccombente, ai sensi dell'art. 13, comma 6bis.1, dpr n. 115/02.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate, tranne quanto versato a titolo di contributo unificato, da porsi a carico dell'Autorità soccombente, ai sensi dell'art. 13, comma 6bis.1, dpr n. 115/02.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Francesco Brandileone, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)